

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modificazione degli art. 13 e 17 della Costituzione ticinese
(Riduzione del diritto di voto e di eleggibilità a 18 anni)

(del 22 marzo 1973)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I diritti politici dei cittadini, diretta conseguenza delle libertà individuali delle quali costituiscono efficace mezzo di difesa, vengono considerati dalla giurisprudenza del Tribunale federale, un diritto pubblico soggettivo (RU 45 I 153) siccome diritti individuali garantiti dalla Costituzione.

Da tempo ormai, essi sono riservati a coloro che hanno compiuto gli anni vigenze e non ne sono privati per cause particolari previste dalla legge senza altre esigenze di ceto o di censo.

A questa concezione, tuttavia, nel Ticino, si è giunti non senza difficoltà e travaglio. Lo dimostra un breve sguardo retrospettivo sulla storia nostra, dal 1800 ai nostri giorni.

La Costituzione del 1803 poneva quali requisiti per l'esercizio del diritto di voto il domicilio, il possesso di beni per un determinato valore, il compimento del ventesimo anno d'età per gli ammogliati ed i vedovi, rispettivamente del trentesimo per i celibi e, per i non patrizi, il pagamento di una tassa annua alla cassa dei poveri del Comune di domicilio.

L'eleggibilità alle cariche pubbliche era pure subordinata all'età ed al censo che variavano, a seconda della carica alla quale si voleva accedere.

La Costituzione del 1814 manteneva i requisiti dell'età (anni venticinque) e del censo per esercitare il diritto di voto ed imponeva una nuova condizione restrittiva: lo stato di patrizio di un Comune del Cantone.

Il limite d'età per essere eleggibile ad una carica pubblica veniva fissato a trent'anni.

La Costituzione del 1830, a sua volta, non apportava sostanziali mutamenti in questo settore; a 25 anni si poteva iniziare a votare e, per essere eletti occorreva avere compiuto gli anni 30.

La Costituzione federale del 1848 doveva imprimere una svolta decisiva a tutta la materia. In effetti, il requisito dello stato di patrizio venne giudicato contrario ai principi della Carta federale ed annullato con decreto 1. ottobre 1858 del Consiglio federale.

Le norme relative al censo venivano sospese dal Consiglio di Stato in data 14 settembre 1865 siccome contrarie all'art. 4 della Costituzione federale.

Nel frattempo, con la legge 24 novembre 1851, venivano abrogate, siccome anticostituzionali, le restrizioni riguardanti il domicilio per l'esercizio dei diritti politici promulgate con la legge 10 dicembre 1819 ed incorporate nella Costituzione del 1830.

Con la riforma costituzionale del 1855 veniva fissato a 20 anni il limite d'età per il conferimento del diritto di voto e a 25 anni, rispettivamente 30 anni, quello per l'eleggibilità.

Con la riforma parziale del 1875 viene sancito il principio per cui «ogni cittadino svizzero, domiciliato nel Cantone Ticino, avrà diritto di voto in affari cantonali e comunali ed eserciterà ogni altro diritto civile e politico in conformità della Costituzione federale e relative leggi».

Quanto al diritto di eleggibilità, la riforma 8 febbraio 1891, fissa a 20 anni i limiti per poter accedere alla municipalità e al Gran Consiglio ed a 25 anni quello per essere eletto in Consiglio di Stato.

Detti principi rimarranno in vigore fino alla riforma costituzionale del 1946 quando viene sancito il principio, attualmente vigente, degli anni 20 quale requisito per l'accesso alle cariche pubbliche.

Per finire, con la riforma del 1969, il popolo ticinese nel riconoscere alla donna i diritti politici, adottava un nuovo art. 13 da inserire nella Costituzione con il quale veniva posto rimedio alla lacuna, creata con la riforma parziale del 1875, consistente nel non indicare l'età minima per l'acquisto del diritto di voto.

E' indubbio che l'efficacia del funzionamento delle nostre istituzioni democratiche dipenda dalla garanzia che i loro « meccanismi » vengano costantemente adattati all'evoluzione sociale e politica. Ne consegue che il funzionamento di detti « meccanismi » politici debba sempre concordare con la realtà : è l'esigenza di uno Stato di diritto e della democrazia medesima. Gli aspetti fondamentali di questi meccanismi politici sono il diritto di voto e di eleggibilità, quale manifestazione diretta della volontà popolare da una parte e della disponibilità alla partecipazione attiva dall'altra.

I giovani sono sempre più una forza politica di fatto : la loro esigenza è oggi quella di partecipare attivamente alle scelte decisionali nell'ambito della vita economica, sociale e politica del Paese : è per questo che vogliono divenire una « forza politica di diritto ». La particolare caratteristica dello stato di disagio dei giovani, la cui ampiezza potrebbe comportare una rottura di generazioni, si può spiegare considerando fra altro, oltre che la loro predisposizione alla partecipazione attiva, anche soprattutto quella precocità intellettuale e ricettiva tipica del nostro tempo.

Il nostro è in effetti un mondo sempre più dinamico : si vedano di riflesso i mezzi di comunicazione di massa, la velocità e la facilità dell'informazione, i gruppi societari in cui, a livello associativo spontaneo, i giovani sono inseriti per loro scelta e per loro volontà. La forza di una democrazia risiede indubbiamente nella partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, nei diritti e nei doveri che incombono a ciascuno.

All'età di 18 anni la maggior parte dei giovani è oggi chiamata, soprattutto nei posti di lavoro e di studio, ad affrontare importanti problemi : oggi più di un tempo il giovane è « politicizzato », assume le proprie responsabilità coscientemente, è indipendente. La maggior parte dei giovani partecipa attivamente alla vita sociale.

Sono dati di fatto : bisogna tenerne conto.

E' lecito, fatte queste brevi considerazioni, contestare l'attitudine dei giovani ad esprimersi politicamente ? A collaborare alla formazione della volontà politica dello Stato nel quale essi stessi vivono con tutti i doveri ? E' possibile, di conseguenza, rifiutar loro di esprimersi conformemente alle nostre istituzioni democratiche di cui a noi non incombe solo la garanzia del loro funzionamento ma anche quella del loro rinnovamento ?

La risposta non può essere che nel senso del riconoscimento della capacità civica.

Un interessante paragone con alcuni Stati del Consiglio d'Europa (allegato A) dimostra la misura in cui il problema è già stato affrontato : dapprima l'Inghilterra, nel 1969, seguita dalla Germania nel 1970, hanno ridotto il limite per l'esercizio del diritto di voto a 18 anni. Nel 1971 poi gli Stati Uniti ed il Canada hanno abbassato a 18 anni sia il limite d'età per il diritto di voto che per il diritto di eleggibilità.

La Costituzione svizzera prevede all'art. 74 l'esercizio dei diritti civici a 20 anni compiuti : dal 1848 almeno questa norma non è stata modificata. Attualmente sono pendenti alle Camere federali un postulato del consigliere agli Stati Ulrich del 18 settembre 1968 ed un postulato del consigliere nazionale Tanner del 16 set-

tembre 1968: entrambi chiedono la riduzione per ambedue i diritti a 18 anni. Il problema è in attento esame presso le istanze federali.

Nei Cantoni il problema è pure di stretta attualità: Svitto (18 anni dal 1833), Zugo (dal 1814) ed Obwaldo (19 anni dal 1968) già hanno un limite d'età inferiore agli altri Cantoni. Pure a Basilea città è stato preparato il relativo messaggio per la riduzione del limite d'età.

Certo, ognuno ricorderà le recenti sconfitte che le proposte per la riduzione dell'età per l'esercizio dei diritti civili hanno subito a Ginevra, Basilea campagna, Sciaffusa e Vaud. Bisogna però giustamente interpretare i risultati di queste consultazioni: se i voti negativi possono in un certo senso rispecchiare il tradizionalismo svizzero (le fatiche in Svizzera per il riconoscimento dei diritti civili alla donna sono eloquenti), le decine di migliaia di suffragi in favore della riduzione proposta vanno pure tenute nella loro giusta considerazione.

Il Dipartimento dell'interno già ebbe modo di esperire un'inchiesta fra i giovani ticinesi. Furono interpellati tutti i giovani fra i 16 ed i 20 anni (ca. 8.000) che frequentano le diverse scuole del Cantone. Al Dipartimento tornarono 4771 formulari debitamente compilati: di questi 3278 furono compilati dai ragazzi e 1493 dalle ragazze. Le risposte alla domanda «desideri che l'età richiesta attualmente per l'esercizio dei diritti civili (20 anni) sia mantenuta o ridotta?» diedero i seguenti risultati: il 48% degli interpellati vuole lo «statu quo», mentre il 52% auspica la riduzione. (Più precisamente e per sesso: 1543 ragazzi e 733 ragazze vogliono che il limite d'età attuale sia mantenuto, mentre 1735 ragazzi e 760 ragazze ne auspicano la riduzione).

Le risposte ad altre domande poste nel questionario diedero i seguenti risultati; basati sul 52% che auspica una riduzione del limite d'età:

<i>ragazzi</i>	<i>ragazze</i>	<i>media</i>	
49 %	56 %	52,5 %	— per il solo diritto di voto a 18 anni
11 %	8 %	9,5 %	— per i diritti civili a 19 anni
40 %	36 %	38 %	— per i diritti civili a 18 anni.

Come ogni statistica, va però interpretata nel giusto modo: dalla crudità delle cifre non si possono azzardare deduzioni assolute. Infatti è opportuno ancora rilevare che l'inchiesta è stata promossa, sia per necessità amministrative che per difficoltà organizzative, solo fra gli allievi delle scuole del Cantone. Una cerchia fra le più interessate dei giovani, coloro che lavorano, non si è potuta ascoltare. I giovani fra i 18 ed i 20 anni in questa condizione sono la maggioranza (8187 nel 1960): è un dato di fatto che non si può dimenticare.

Le modifiche costituzionali proposte aumenterebbero l'elettorato ticinese (nel 1971: 138.556 cittadini iscritti in catalogo) ca. del 3,3% (nel 1970: 2400 diciottenni svizzeri residenti nel Cantone e 2205 diciannovenni: totale 4605).

Le innovazioni proposte potranno concorrere ad animare l'interesse attorno ai problemi della vita pubblica.

Giova qui ancora ricordare che i Partiti politici, in sede di consultazione nel 1968, si erano espressi in senso favorevole alla riforma.

Così il Gran Consiglio, nell'aprile del 1970, discutendosi riforme costituzionali ricordò, ad opera di alcuni parlamentari, la necessità e l'opportunità di porre mano alla riforma. Il Consiglio di Stato ritenne a quel momento che la riforma fosse prematura e in ogni caso che una presentazione affrettata potesse dare una amara delusione ai fautori della stessa.

Il recente riconoscimento dei diritti politici alla donna rafforza però la convinzione sulla necessità di attuare tale importante riforma, così da poter fondare su di una base popolare più vasta l'esercizio dei diritti democratici.

Il Consiglio di Stato ritiene di aver così evaso nel contempo la mozione 6 giu-

gno 1968 degli on.li Vassalli e Bottani, come pure quella presentata il 25 novembre 1968 dal Gruppo socialista.

Presentando la riforma adempiamo un dovere con la convinzione di soddisfare una esigenza democratica da una parte e di migliorare, rinnovando, i meccanismi essenziali della democrazia medesima. Proponiamo pertanto l'approvazione dell'allegato disegno di riforma costituzionale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

TABELLA COMPARATIVA SUI LIMITI DI ETA'
PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVICI NEGLI STATI DEL CONSIGLIO
D'EUROPA E NEGLI STATI UNITI

Nazione	Esercizio dei diritti civili art. 12 CCS)	Diritti civili		Capacità matrimoniale		Servizio militare
		attivi	passivi	uomo	donna	
Belgio	21	21	25	18	15	19
Danimarca	21	21 ¹⁾	23	21	18	18
Germania	21	18	21	21	16	18
Francia	21	21	23	18	15	18
Inghilterra	18	18	18	16	—	—
Irlanda	21 ³⁾	21	21	14	12	—
Islanda	21	20	20	20	18	—
	o con il matrimonio					
Italia	21	21	25	16	14	20
Lussemburgo	21	21	25	18	15	—
Paesi Bassi	21	21	25	18	16	20
Norvegia	20	20	20	20	18	20
Austria	21	19 ⁴⁾	25	21	16	18
Svezia	20	19 ⁴⁾	20	18	18	18
Svizzera	20	20	20	20	18	20
	o con il matrimonio					
USA	20	18	18	20	15	18
Turchia	18	21	30	18	17	21

1 = E' postulata la riduzione a 20 anni

2 = Il 19esimo anno dev'essere compiuto nell'anno precedente l'elezione

3 = E' postulata la riduzione

4 = v. punto 2)

Disegno di

RIFORMA COSTITUZIONALE :
riduzione a 18 anni dell'età per l'acquisto del diritto di voto
e di eleggibilità

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 marzo 1973 n. 1889 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Gli articoli 13 e 17 della Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 13

I cittadini svizzeri d'ambo i sessi, domiciliati nel Cantone, acquistano il diritto di voto e ogni altro diritto politico negli affari cantonali e comunali all'età di diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.

Art. 17

I membri delle pubbliche Autorità sono eleggibili a diciotto anni compiuti.

Art. 2. — Alla Costituzione è aggiunta una norma transitoria del seguente tenore :

Art. 64

Le norme di cui agli articoli 13 e 17 saranno applicate al più tardi dal 1. gennaio 1975.

Art. 3. — Queste riforme costituzionali saranno sottoposte al voto popolare ; in caso di accettazione esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.